



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE
N. 193 DEL 2016.**

Art. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, ha a oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non rimosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 2 - Ambito soggettivo e oggettivo.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Art. 3 - Effetti della definizione agevolata.

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale e interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata della sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, è dovuto l'importo della sanzione primaria comminata ai sensi del C.d.S. (Ex D.Lgs. 285/1992), oltre le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento, le spese per le procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato l'aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Sono dovuti in ogni caso ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, co. 1, convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016, gli interessi ex art. 21, co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 sulle rate oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 – ter D.L. 193/2016 ed art. 4 del presente Regolamento.

2

Art. 4 - Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l'eventuale concessionario della riscossione, trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza secondo il calendario sotto riportato, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 31 luglio 2017, in alternativa l'importo dovuto può essere versato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2018, in un numero massimo di sei rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente:

- I rata scadenza 31 luglio 2017
- II rata scadenza 30 ottobre 2017
- III rata scadenza 31 dicembre 2017
- IV rata scadenza 31 marzo 2018
- V rata scadenza 30 giugno 2018
- VI rata scadenza 30 settembre 2018

Art. 5 - Servizi di ausilio per il debitore.

Il Comune o il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il Comune o il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Art. 6 - Momento di perfezionamento.

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata dedotta nell'istanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Decadenza.

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione di pagamento.

In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore che sono acquisite a titolo di acconto sul maggior avere.

Art. 8 - Rapporti con le dilazioni in corso.

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Art. 9 - Giudizi pendenti.

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Art. - Procedure di riscossione in corso.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Art. 11 - Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Art. 12 - Modalità di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'Amministrazione comunale, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito, bollettini postali o canali telematici (pagoPA).

Art. 13 - Discarico di somme.

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'approvazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del Comune di Tivoli.